

COMUNE DI CITTADELLA

città murata del veneto

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modificazioni

Legge 17.08.2005, n. 174

Legge 04.01.1990, n. 1

Decreto Legge 31.01.2007, n. 7

Legge di conversione 02.04.2007, n. 40

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Le attività di acconciatore e di estetista siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalle leggi 14.02.1963, n. 161, 23.12.1970, n. 1142, 29.10.1984, n. 735, 04.01.1990, n. 1, dalla legge regionale 27.11.1991, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, dal D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito con legge 02.04.2007, n. 40, e dalle disposizioni del presente regolamento.

2 - Anche nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, case per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria ed in qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi, ed alle disposizioni di cui al presente regolamento.

3 - Non sono soggette al presente regolamento:

- a) - le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale (parrucche e simili);
- b) - le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie, previste dal T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27.07.12934 n. 1265 e successive modifiche.

Art. 2 - TIPOLOGIE

1 - L'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) da presentare al Comune sede del laboratorio ai sensi dell'art. 19 della legge 07.08.1990, n. 241, così come modificata dalla legge n. 80/2005.

2 - Decorsi 30 - trenta - giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di inizio attività, e/o comunque al momento dell'apertura, senza che siano intervenute comunicazioni ostative da parte del Comune, deve essere presentata la comunicazione di inizio attività (c.i.a.).

3 - L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità e ai requisiti urbanistici, igienico sanitari dei locali e delle attrezzature.

4 - Le tipologie sono così individuate:

ACCONCIATORE: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;

- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

ESTETISTA: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 04.01.1990, n. 1, e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico.

Art. 3 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1 - Tutte le imprese, siano esse ditte individuali o società, che esercitano nell'ambito del territorio comunale, le attività disciplinate dal presente regolamento, devono avere presentato la dichiarazione di inizio attività, previo accertamento del possesso da parte dell'impresa stessa richiedente, i seguenti requisiti:

- a) - il possesso della qualificazione professionale del titolare o dei soci o dal direttore dell'azienda, conseguita ai sensi della legge 23.12.1970 n. 1142 o della legge 04.01.1990, n. 1;
- b) - l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi artt. 18, 19 e 20.

2 - Ad un'impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi.

3 - Possono sussistere anche l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nella stessa sede, purché, per ogni specifica attività, il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

4 - La dichiarazione di inizio attività è valida per l'interessato stesso, per i locali e le attrezzature nella stessa indicate.

5 - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.

6 - Nella dichiarazione di inizio attività devono essere indicati:

- a) - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale;
- b) - il tipo di attività che si intende iniziare;
- c) - l'indirizzo ed il numero civico e l'eventuale interno del locale dove si intende esercitare l'attività;
- d) - il nominativo del direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma 3 della legge n. 443/85.

7 - Alla dichiarazione di inizio attività per l'estetista deve essere allegato l'elenco delle apparecchiature di cui è consentito l'uso, ai sensi della legge n. 1/90 vistato dall'A.U.L.S.S. n. 15 di Cittadella.

8 - Ogni modifica per l'installazione di nuove apparecchiature, dell'elenco di cui al sopraindicato comma 7, deve essere convalidata dall'A.U.L.S.S. n. 15 di Cittadella.

9 - Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ed eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione di inizio attività presentate al Comune ed esibirle ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

10 - Le società esercenti una o più attività disciplinate dal presente regolamento possono aprire unità locali sempre nel rispetto delle norme previste per le nuove aperture a condizione che venga nominato un direttore tecnico in possesso della specifica qualificazione professionale, per ogni singola unità aperta.

11 - Le attività di cui al presente Regolamento svolte in ospedali, case di cura, case di riposo o convivenze, devono essere attivate secondo quanto qui previsto.

12 - Il trasferimento dell'attività all'interno dei locali di proprietà degli enti di cui al punto 11 deve sottostare al nulla osta sanitario, previa disponibilità da parte dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 12.

13 - Le attività di acconciatore e di estetista possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili nelle zone territoriali omogenee di tipo A - B - C - e D. Nelle zone E non sono ammesse nuove aperture e/o trasferimenti di attività oggetto del presente regolamento.

14 - Non è consentito il trasferimento dell'attività di acconciatore e di estetista al di fuori degli enti e/o strutture previsti dal precedente punto 11, e di quelle inserite nei centri della grande distribuzione di cui al successivo art. 4. I suddetti laboratori devono avere l'accesso unicamente interno della sede della convivenza o del centro della grande distribuzione.

15 - E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

Art. 4 - ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DI CENTRI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

1 - Le attività di acconciatore ed estetista esercitate all'interno dei centri della grande distribuzione sono soggette alle norme stabilite dal presente regolamento e devono seguire le modalità ivi previste.

2 - Per l'apertura di un laboratorio di acconciatore e/o di estetista occorre che il richiedente sia in possesso anche del nulla osta del responsabile del centro stesso.

3 - E' consentito solo ed esclusivamente l'eventuale trasferimento all'interno del centro.

Art. 5 - ATTIVITA' DIDATTICHE

1 - Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposta alla dichiarazione di inizio attività.

2 - Il richiedente che presenta la dichiarazione di inizio attività dovrà sottostare alla seguenti condizioni:

- a) - possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) - idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- c) - diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- d) - le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali da consumo.

3 - Al termine del periodo deve essere data comunicazione di chiusura delle attività didattiche.

4 - Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi e promozionali devono essere gratuite ed il pubblico deve essere edotto di ciò attraverso un cartello o avviso esposto bene in vista.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.)

1 - La dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) deve essere presentata al Comune secondo le norme vigenti, in carta semplice, in duplice copia e deve contenere:

- a) - cognome e nome, data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, residenza;
- b) - nel caso di società la ragione sociale, il numero di codice fiscale, la sede legale, mentre i dati di cui al punto precedente devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane.
- c) - nel caso di società artigiana ai sensi della legge n. 443/85 devono essere indicati i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'attività da intraprendere.
- d) - la precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
- e) - la tipologia dell'attività oggetto della dichiarazione;
- f) - se trattasi di nuova apertura, di subingresso o di trasferimento.

2 - Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) - requisiti professionali di cui alla legge n. 161/63, modificata dalla legge n. 1142/70, per i titolari di attività di acconciatore;
- b) - requisiti professionali di cui alla legge n. 1/90 per i titolari di attività di estetista. Detti requisiti sono relativi al titolare dell'impresa individuale o dei soci partecipanti nell'esercizio dell'attività nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, ovvero al direttore di azienda in caso di società non artigiana;
- c) - estratto di mappa in scale 1:2000, evidenziando l'ubicazione del nuovo esercizio. Unitamente devono essere presentate tre copie della planimetrie dei locali debitamente firmate da tecnico abilitato;

- d) - copia atto costitutivo società;
- e) - atto di disponibilità dei locali;
- f) - nel caso sia indicato il direttore, la dichiarazione di inizio attività deve essere sottoscritta anche dallo stesso;

3 - Le dichiarazioni di inizio attività dovranno essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione (fa fede la data del timbro postale di spedizione od il timbro di protocollo nel caso di presentazione a mano). Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività risultasse incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data di avvenuta integrazione o regolarizzazione della stessa.

4 - Nel caso di subingresso il nuovo titolare dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, se trattasi di impresa individuale: di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, o che la maggioranza dei soci partecipanti, nel caso di società avente i requisiti di impresa artigiana, ovvero che il direttore d'azienda, nel caso di società non artigiana, è in possesso di tali requisiti.

5 - Le dichiarazioni di cui sopra devono essere resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

6 - Decorsi 30 - trenta - giorni dall'apposizione della data di protocollazione presso l'Ufficio Comunale, e/o comunque alla conclusione del procedimento amministrativo, senza che il Comune abbia comunicato motivi ostativi all'esercizio, il titolare può iniziare l'attività previa presentazione della comunicazione di inizio attività.

7 - L'atto di diniego all'apertura deve essere motivato e notificato al richiedente previa comunicazione di avvio del procedimento secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dalle legge n. 80/2005.

Art. 7 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (C.I.A.)

1 - Decorsi trenta giorni dalla dichiarazione di inizio attività o comunque al momento dell'apertura del laboratorio, dovrà essere presentata al Comune, in doppia copia, la comunicazione di inizio attività, allegando, qualora non prodotti unitamente alla dichiarazione di inizio attività:

- a) - Requisiti urbanistici relativi alla destinazione e all'uso dei locali previsti dal vigente P.R.G.;
- b) - Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività;
- c) - Dimostrazione della disponibilità dei locali;
- d) - Autocertificazione di idoneità sanitaria del richiedente e del personale addetto.

2 - Entro 120 - centoventi - giorni dall'inizio dell'attività il richiedente deve presentare istanza di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, e al Registro Imprese, per le imprese non artigiane.

- 3 - La mancata iscrizione comporta la decadenza della comunicazione di inizio attività, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione medesima.
- 4 - Nella gestione del laboratorio deve essere presente la o le persone indicate nella comunicazione di inizio attività in possesso dei prescritti requisiti professionali.
- 5 - Qualora i titolari o i soci partecipanti di una società artigiana o il direttore di azienda nel caso di impresa non artigiana, abbia necessità di assentarsi dall'esercizio per malattia o altro impedimento, deve farsi sostituire da altra persona qualificata. Diversamente l'esercizio dell'attività deve essere sospeso. Qualora la sostituzione avesse durata superiore a sei giorni deve essere data comunicazione al Comune, indicando le generalità della persona che assumerà la gestione provvisoria del laboratorio, allegando copia dei titoli che ne attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali.
- 6 - L'Ufficio Commercio accerta l'inizio dell'attività mediante acquisizione di visura camerale dalla quale risulti l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese per le imprese non artigiane.
- 7 - La mancata iscrizione comporta la decadenza della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione di inizio attività salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione medesima.

Art. 8 - MODIFICA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

- 1 - Ogni modifica sostanziale dei locali (riduzione o ampliamento) e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato sia dal punto di vista urbanistico che igienico-sanitario, deve essere comunicata al Comune per le verifiche di legge. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- Dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che sono rispettate le norme relative alla destinazione urbanistica e all'uso dei locali;
 - Idoneità attestante i requisiti igienici dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività, rilasciata dall'A.U.L.S.S. n. 15 di Cittadella. Per l'attività di estetica l'idoneità sanitaria deve indicare le apparecchiature utilizzate nell'esercizio.
- 2 - L'Ufficio Commercio prende atto delle modifiche stesse qualora siano conformi alle leggi ed ai regolamenti in vigore, mediante annotazione nell'autorizzazione. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge deve essere vietata l'attuazione.
- 3 - Per l'attività di estetica, la modifica sostanziale dei locali, la modifica e/o il potenziamento delle apparecchiature comportano una nuova d.i.a. e successivamente, dopo trenta giorni dalla data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune, una nuova comunicazione di inizio attività.

Art. 9 - SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- 1 - La sospensione dell'attività fino a trenta giorni continuativi non necessita di alcuna comunicazione o autorizzazione.
- 2 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore e trenta giorni continuativi ed inferiore a novanta, deve essere comunicata al Comune, ed almeno cinque giorni prima dell'inizio, con indicazione del motivo che la determina.
- 3 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore e novanta giorni può essere autorizzata nei seguenti casi adeguatamente documentati:
 - a) - per gravi indisponibilità fisiche (malattia, infortunio od altro grave inconveniente fisico del titolare dell'attività);
 - b) - per demolizione o sinistro dei locali che ne impedisca l'uso;
 - c) - per lavori di ristrutturazione o di adeguamento igienico-sanitario dei locali, richiesti dall'A.U.L.S.S. o dagli altri Organi competenti in materia. Il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi.
- 4 - Il titolare dell'attività, che intende cessarla, deve darne comunicazione scritta al Comune entro trenta giorni dalla cessazione, allegando copia della comunicazione di inizio attività.

Art. 10 - SUBINGRESSO IN ATTIVITA' ESISTENTI

- 1 - Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'azienda a chi subentra, sempre che sia provato con atto pubblico, e che il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale. Sulla dichiarazione e comunicazione di inizio attività dovranno essere riportati tutti i dati di cui all'art. 6, e la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e dovrà essere allegata la documentazione da cui risultino tali requisiti, nonché copia dell'atto di cessione d'azienda munita degli estremi di registrazione.
- 2 - Al subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all'atto del trasferimento dell'azienda è consentita la continuazione dell'attività, previa presentazione della dichiarazione di inizio attività.
- 3 - La dichiarazione di inizio attività per subentro deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di acquisizione del titolo (atto di cessione). Qualora il subentrante non risulti in possesso dei prescritti requisiti professionali deve presentare dichiarazione di inizio attività per subentro nei termini di cui sopra, ma l'attività deve essere sospesa per un periodo che non può essere superiore a sei mesi e può essere iniziata solo dopo l'acquisizione dei requisiti professionali.

4 - Qualora il subentrante non acquisisca i prescritti requisiti professionali e non venga dato inizio all'attività entro sei mesi dall'acquisizione del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e di ottenere il trasferimento dell'azienda.

5 - In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi lo svolgimento di eventuali attività è da considerare abusivo ed il competente Ufficio dispone la chiusura dell'attività.

6 - Quanto previsto nei commi precedenti è valido anche in caso di affitto d'azienda.

7 - Non è necessario il parere igienico sanitario da parte dell'A.U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana", qualora il subentrante dichiari che non sono state apportate modifiche ai locali ed alle attrezzature. In tal caso sarà sufficiente una comunicazione che indichi il nominativo del responsabile dell'attività e la nuova ragione sociale.

Art. 11 - SUCCESSIONE EREDITARIA

1 - In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 delle legge 08.08.1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza della qualificazione professionale, purché il servizio sia prestato da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 1142/1970 e/o dalla legge n. 1/1990, il cui nominativo deve essere comunicato al competente Ufficio Comunale.

2 - Decorso il citato periodo l'attività potrà essere sospesa o definitivamente chiusa, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti professionali, o non venga determinato, da parte dei legittimi eredi, di trasferire l'azienda. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 12 - VARIAZIONI SOCIETARIE E DEL DIRETTORE D'AZIENDA

1 - Le variazioni societarie comportanti la cessione di quote e le trasformazioni societarie sono soggette alla dichiarazione e comunicazione di inizio attività che devono essere presentate entro trenta giorni dalla data del relativo atto pubblico. Le stesse devono contenere i dati essenziali di cui all'art. 6 e devono essere corredate di copia dell'atto modificativo della società. Qualora la variazione interessi soci in possesso di qualificazione professionale, la dichiarazione e comunicazione devono essere corredate anche dai documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2 - Nel caso di società non avente i requisiti di impresa artigiana, la sostituzione del direttore di azienda deve essere comunicata. La comunicazione sottoscritta anche dal nuovo direttore d'azienda dovrà essere corredata dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali.

Art. 13 - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

1 - Le imprese che intendono trasferire il proprio laboratorio da un locale all'altro del territorio comunale devono presentare apposita dichiarazione di inizio attività al Comune come per l'apertura, unitamente alla documentazione ivi prevista. Decorsi trenta giorni dalla data apposta nella dichiarazione di inizio attività, o comunque al momento dell'apertura dei nuovi locali, deve essere presentata la comunicazione di inizio attività.

2 - Può essere autorizzato il trasferimento temporaneo per periodi di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, nell'ambito del territorio comunale ad esclusione delle zone di tipo E, in caso di lavori di ristrutturazione o di manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare, con l'osservanza di tutte le norme qui previste.

Art. 14 - VENDITA DI PRODOTTI

1 - Alle imprese esercenti l'attività disciplinata dal presente regolamento che vendono, alla propria clientela, prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di vicinato di attività commerciali.

2 - Nei locali di lavorazione, con destinazione urbanistica ad uso artigianale, è assentita la vendita di prodotti cosmetici, articoli di profumeria e bigiotteria, alle seguenti condizioni:

- a) - la superficie di vendita non superi il 5% della superficie totale dell'esercizio;
- b) - presentazione di una dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge n. 241/90, con allegata una planimetria in scala 1:100, firmata da Tecnico abilitato e dal titolare dell'esercizio e indicata l'area da adibire a tale scopo;
- c) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;

3 - Lo spazio adibito all'attività artigiana deve essere separato, anche se non fisicamente, da quello destinato all'attività commerciale.

Art. 15 - DECADENZA DELL'ATTIVITA'

1 - La decadenza dell'attività è pronunciata nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- inosservanza delle prescrizioni nel termine di 180 - centottanta - giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- violazione delle norme di cui alla legge n. 161 del 14.02.1963, modificata con la legge n. 1142 del 23.12.1970 e della legge n. 1 del 04.01.1990 e della legge regionale n. 29 del 27.11.1991;
- mancato inizio dell'attività entro tre mesi dalla data di comunicazione di apertura;

- interruzione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi senza assenso da parte dell'Autorità Comunale.

2 - Qualora il mancato inizio dell'attività sia determinato da motivi di forza maggiore debitamente comprovati, può essere concessa la proroga su richiesta dell'interessato da presentare prima della scadenza del termine.

3 - L'attività può essere sospesa, previa emissione di provvedimento amministrativo, su proposta dell'A.U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana", per mancanza dei requisiti igienici dei locali e/o delle attrezzature. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza entro i termini stabiliti, massimo 180 - centottanta - giorni, dalla data di notifica, l'attività verrà chiusa.

4 - L'interruzione dell'attività deve essere comunicata al Comune qualora si protragga per un periodo superiore a 30 - trenta - giorni.

5 - Ai provvedimenti di decadenza dell'attività si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - ABUSIVISMO

1 - Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento deve essere ordinata la cessazione dell'attività quando questa viene svolta in difformità a quanto qui previsto.

2 - Qualora l'ordinanza di chiusura non venga rispettata, si deve procedere in modo coattivo mediante l'apposizione di sigilli.

3 - Le spese per l'esecuzione forzata sono poste a carico della ditta inadempiente.

Art. 17 - RICORSI

1 - Avverso i provvedimenti dell'Amministrazione Comunale è ammesso:

- ricorso al T.A.R. da prodursi a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto o di quella di piena conoscenza dello stesso;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notifica dell'atto o di quella di piena conoscenza dello stesso.

Art. 18 - ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

1 - L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici è di competenza dell'A.U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" di Cittadella.

2 - L'accertamento viene richiesto d'Ufficio per l'acquisizione del parere di idoneità sanitaria a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

3 - Gli Organi di Vigilanza dell'A.U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, che nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento che vengano osservate le norme igienico-sanitarie e siano ottemperati i requisiti di cui agli artt. da 19 a 22 del presente Regolamento, la cui violazione o recidiva può dar luogo alla sospensione temporanea dell'attività.

Art. 19 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

1 - Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in appositi locali ritenuti idonei per la specifica attività (avere l'agibilità prescritta o ritenuta idonea dalle norme del vigente Regolamento Edilizio del Comune).

2 - Non è ammessa l'attività in locali comunicanti con strutture sanitarie.

3 - E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e palestra privata nella stessa sede, a condizione che i locali destinati alle singole attività siano separati tra loro e dai locali destinati alla vendita dei prodotti cosmetici.

4 - I locali adiacenti alle abitazioni del titolare dell'autorizzazione devono essere distinti e separati da quelli destinati a civile abitazione, tra essi non comunicanti e dotati di accessi indipendenti dall'esterno, avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalla norma e dai regolamenti. Devono essere altresì dotati di adeguati servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

5 - I nuovi locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento o quelli risultanti da ampliamenti o ristrutturazioni delle attività esistenti devono avere in linea di massima le caratteristiche tecniche igieniche e strutturali previste qui di seguito indicate e corrispondere alle seguenti condizioni:

- essere forniti di acqua corrente e idonea al consumo umano;
- essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- essere dotati di impianti elettrici ed idraulici rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge n. 46/1990 e coerenti con le attrezzature che verranno installate;
- devono essere dotati di servizi igienici, distinti per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno. Limitatamente all'attività di estetista dovrà essere prevista anche la doccia;
- devono essere dotati di spogliatoio per il personale;
- per le attività svolte in centri polifunzionali, le sale/zone di attesa e accettazione possono essere collocate in un unico blocco le cui dimensioni sono ricavate dalla sommatoria delle superfici richieste per ogni singola attività. Le sale/zone d'attesa e accettazione comuni dovranno essere dotate di servizi igienici per l'utenza nella quantità minima di uno per sesso ed essere aumentati di una unità ogni dieci persone. Detti servizi non sono da considerarsi sostitutivi da quelli previsti per le attività di estetica e palestra. E' comunque

fatto salvo il principio di separazione delle attività.

LOCALI DI ESERCIZIO:

1 - Superficie minima richiesta, per singolo esercizio mq. 12 - dodici - per un solo posto di lavoro; mq. 6 - sei - in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (intendendosi per posto di lavoro "poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino), è ammessa una tolleranza del 30% per gli esercizi in zona urbanistica "A";

2 - Essere fuori terra ed avere un'altezza misurata dal pavimento al soffitto finito, non minore di ml. 2.70; nel caso di soffitto inclinato o soffitto o pavimento a quote diverse, l'altezza media non dovrà comunque essere inferiore a ml. 2.70 con un minimo di ml. 2.00. Per le attività situate in centro storico o in edifici di interesse storico ed ambientale si fa riferimento al regolamento edilizio.

3 - Pavimenti e pareti fino a ml. 2.00 di altezza devono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile, disinfettabile e resistente alle sostanze corrosive ed all'usura. Sono esclusi moquette e parquet.

4 - Superficie per l'illuminazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2.5 volte l'altezza del voltino della finestra.

5 - Superficie per l'aerazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Le aperture devono essere opportunamente distribuite e presentare comandi di apertura di facile uso.

6 - Dove si utilizzano cosmetici in polveri, sostanze volatili e/o infiammabili ed in presenza di vapori deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria, anche mediante aspirazione forzata.

7 - I locali di lavoro possono essere divisi in box (postazione di lavoro). Ogni box dovrà essere dotato di ricambio d'aria naturale o meccanico e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Altezza massima dei divisori ml. 2.10 garantendo una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm. 60;
- Superficie non inferiore a mq. 6;
- Pavimenti e pareti fino a ml. 2.00 facilmente lavabili e disinfettabili;
- In relazione alla attività svolta dovrà essere presente un lavandino, con acqua corrente idonea al consumo umano calda e fredda.

ZONA RICEVIMENTO / ATTESA

1 - Deve essere:

- Distinta dai posti di lavoro; dovrà avere di norma una superficie minima di mq. 3.5 con l'incremento di mq. 1,5 per ogni posto di lavoro oltre il primo anche in caso di esclusiva attività su appuntamento.
- Altezza, illuminazione, aerazione, pareti e pavimenti devono avere le caratteristiche dei locali di lavoro.

ARREDI

1 - I piani di lavoro e l'arredamento dovranno essere costruiti con idonei materiali lavabili e facilmente disinfettabili.

2 - Deve essere previsto un idoneo ripostiglio/armadio per i prodotti /attrezzature da utilizzare nell'attività e per la biancheria pulita e un idoneo contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per quella usata.

3 - Devono essere utilizzati idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti contenitori rigidi a chiusura ermetica per il contenimento e la raccolta di quanto, con punta o lama, può procurare ferite.

AREA RIPOSTIGLIO

1 - Deve essere previsto un locale/zona ripostiglio per il deposito dei prodotti e le attrezzature per le pulizie.

SPOGLIATOIO AD USO DEL PERSONALE

1 - Se l'attività è svolta esclusivamente dal titolare dell'esercizio lo spogliatoio può eccezionalmente essere individuato in un'area/zona protetta, inibita al pubblico, attrezzata per riporvi gli indumenti utilizzati. In tutti gli altri casi lo spogliatoio è obbligatorio e da non identificarsi con l'antibagno.

2 - Per garantire corretti percorsi di lavoro, è comunque opportuno collocare lo spogliatoio in prossimità dell'ingresso del personale e comunque, prima delle postazioni di lavoro. (art. 40 d.p.r. n. 303/1956 e successive modifiche ed integrazioni).

3 - Deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:

- superficie in pianta non inferiore a mq. 1.50 per addetto per i primi dieci addetti occupati in turno; mq. 1.00 per ogni addetto eccedente i primi dieci;
- altezza libera interna di almeno ml. 2.40;
- di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20; nel caso di ventilazione meccanica, va assicurato un - ricambio orario di almeno 5 vol/h;
- devono essere predisposti armadietti personali per il vestiario chiudibili a chiave.

SERVIZIO IGIENICO PER GLI ADDETTI

1 - Sempre previsto, oltre i dieci addetti devono essere previsti servizi igienici distinti per sesso.

2 - Sono costituiti da wc ed antiwc aventi un'altezza libera interna di almeno ml. 2.40.

3 - Il vano wc deve avere:

- Superficie utile in pianta di almeno mq. 1.20 con il lato minimo di almeno mt. 1.00 e porta di accesso (di superficie liscia facilmente lavabile) apribile verso l'esterno, dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno con indicatore di presenza e nei casi di ventilazione artificiale di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno cm. 5.
- Deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno mq. 0.40.

- E' ammessa la ventilazione artificiale, che deve assicurare almeno cinque ricambi/ora se continua e dieci se temporizzata, purché l'antibagno si dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.

4 - Il vano antiwc deve essere provvisto di lavello, preferibilmente con rubinetteria a comando non manuale e accessori con prodotti non riutilizzabili, tipo erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere o ad aria. (punto 2.1, Circ. Reg. n. 13/97).

SERVIZIO IGIENICO PER IL PUBBLICO

1 - E' richiesto per le strutture in cui gli addetti ed i clienti, di cui si ipotizza la presenza (addetti e postazioni di lavoro), supera le dieci unità, negli altri casi si identifica con quello degli addetti.

2 - Quando il numero dei clienti di cui si ipotizza la presenza (postazioni di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici dovranno essere almeno due e divisi per sesso, uno di questi dovrà essere idoneo all'uso da parte di portatori di Handicap.

3 - Le caratteristiche strutturali sono identiche a quelle previste per il servizio per il personale addetto. (punto 2.1, Circ. Reg. n. 13/97).

4 - Per i locali situati in Centro Storico o in edifici di interesse storico ed ambientale, i requisiti di cui ai punti d) ed e) del presente articolo devono essere perseguiti e realizzati nel miglior modo possibile anche con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, fatto salvo l'obbligo di almeno un servizio igienico.

Art. 20 - REQUISITI DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

1 - Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- A) I sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; così pure devono essere puliti e cambiati per ogni persona gli asciugamani;

- B) La strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità;

- C) E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 21 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- 1 - A tutti gli operatori in attività nei laboratori di acconciatore e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
- 2 - E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tiogliocolico e tiogliocolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
- 3 - Il contenuto acido tiogliocolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
- 4 - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego dello sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di detti sostanze e prodotti vari.

Art. 22 - CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

- 1 - Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento può prestare la sua opera, fermo restando l'obbligo di presentazione di una domanda di partecipazione al primo corso in calendario, riguardante gli aspetti igienico sanitari di base, necessari per lo svolgimento dell'attività.
- 2 - I corsi di formazione sono tenuti dall'Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" e programmati / organizzati in collaborazione con Enti od Organismi, previo un protocollo d'intesa.
- 3 - Ogni cinque anni il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento riguardante gli aspetti igienico-sanitari, le innovazioni tecniche e legislative.
- 4 - Restano validi gli obblighi derivanti in tema di tutela dei lavoratori.

Art. 23 - ORARI

- 1 - I laboratori di acconciatore e di estetista devono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria.
- 2 - E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
- 3 - E' fatto obbligo al titolare del laboratorio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno il cartello dell'orario preventivamente comunicato al Comune.

Art. 24 - TARIFFE

1 - Il titolare del laboratorio deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa.

Art. 25 - CONTROLLI

1 - Gli Agenti della Polizia Locale incaricati alla vigilanza sulle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i laboratori in cui si svolgono le attività suddette, compresi quelli presso il domicilio del cliente.

Art. 26 - SANZIONI

1 - Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990 è inflitta la sanzione amministrativa di €. 516,45.= a €. 2582,28.=. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività e la comunicazione di inizio attività è inflitta la sanzione da €. 516,45.= a €. 1032,91.=.

2 - Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore senza i requisiti professionali di cui alla legge n. 1142/70 è inflitta la sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 516,45. Analoga sanzione è inflitta a chi esercita l'attività di acconciatore senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività e la comunicazione di inizio attività.

3 - Le violazioni alle norme del presente regolamento nonché il mancato rispetto di eventuali ordinanze emesse a carico del titolare dell'attività, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00.= a €. 500,00.= (art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000).

4 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 27 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI ED ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed adozione.

2 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento, viene abrogato quello precedentemente adottato.

3 - L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____

DEL _____

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 Tipologie	pag. 2
Art. 3 Esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 4 Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione	pag. 4
Art. 5 Attività didattiche	pag. 5
Art. 6 Presentazione denuncia inizio attività	pag. 5
Art. 7 Comunicazione di inizio attività (c.i.a.)	pag. 6
Art. 8 Modifica dei locali e delle attrezzature	pag. 7
Art. 9 Sospensione o cessazione dell'attività	pag. 8
Art.10 Subingresso in attività esistenti	pag. 8
Art.11 Successione ereditaria	pag. 9
Art.12 Variazioni societarie e del direttore d'azienda	pag. 9
Art.13 Trasferimento dell'esercizio	pag. 10
Art.14 Vendita di prodotti	pag. 10
Art.15 Decadenza dell'attività	pag. 10
Art.16 Abusivismo	pag. 11
Art.17 Ricorsi	pag. 11
Art.18 Accertamenti igienico sanitari	pag. 12
Art.19 Requisiti igienici dei locali	pag. 12
Art.20 Requisiti delle strutture e delle attrezzature tecniche	pag. 16
Art.21 Norme igieniche per l'esercizio delle attività	pag. 16
Art.22 Controllo sanitario del personale	pag. 16

Art.23 Orari	pag. 17
Art.24 Tariffe	pag. 17
Art.25 Controlli	pag. 17
Art.26 Sanzioni	pag. 17
Art.27 Abrogazioni norme precedenti ed entrata in vigore	pag. 18

File: bozza regolamento attività acconciatore estetista